

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	483
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	483
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Assunzione diretta da parte dall'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio. (2346);	
Bozzi: Assunzione da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dall'assistenza agli invalidi per servizio. (1335)	484
PRESIDENTE	484
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	484
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	484
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	485

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vincelli è in congedo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Ferri, nella passata seduta della nostra Commissione, le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla X Commissione (Trasporti) in sede primaria: Albarello ed altri: « Disciplina delle informazioni politiche e legislative alla radio e alla televisione » (670); Albarello ed altri: « Integrazione della legge 4 aprile 1956, n. 212 per la disciplina della propaganda elettorale per mezzo della radio e della televisione » (206), contengono norme che afferiscono integralmente alla specifica competenza della II Commissione Interni.

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Lajolo ed altri: « Norme sulla vigilanza delle trasmissioni radio-televisive » (981) contiene, all'articolo 3 e all'articolo 4, delle norme che interessano la competenza della Commissione Interni.

Chiedo, pertanto, a codesta Commissione, mandato di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento delle proposte di legge nn. 670 e 906 alla competenza primaria della nostra Commissione e, per la proposta di legge n. 981, di chiedere l'assegnazione a Commissioni riunite II (Interni) e X (Poste e telecomunicazioni).

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta comincia alle 9,30.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Nella seduta del 15 giugno 1960 discutendosi il disegno di legge n. 1028 e la proposta di legge n. 2153 relativi all'Ente nazionale per le tre Venezie, mi ero riservato di nominare un comitato ristretto per lo studio dei due provvedimenti. Comunico che ho chiamato a far parte di questo comitato ristretto i deputati: Riccio, presidente; Gagliardi, relatore; Toros, Sannicolò, Colitto, Riz e Bertinelli.

Discussione del disegno di legge: Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio (2346) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi: Assunzione da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dell'assistenza agli invalidi per servizio (1335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio » (2346) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Assunzione da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dell'assistenza agli invalidi per servizio » (1335).

L'onorevole Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione sul disegno e sulla proposta di legge.

SCIOLIS, Relatore. Il disegno di legge, oggi al nostro esame, corona e conclude una attività legislativa durata dieci anni, e per chiarire meglio la portata del provvedimento, debbo richiamarmi alla precedente legislazione. Il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, riformava la legge 25 marzo 1917, n. 481, ed istituiva l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra. L'articolo 1 precisava i compiti dell'Opera, cioè: assistenza sanitaria, ortopedica e protetica; assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; assistenza sociale degli invalidi; assistenza materiale; collocamento al lavoro; assistenza giuridica.

All'articolo 3 erano previste le norme per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione e, infine, all'articolo 5, veniva precisata la composizione del consiglio di amministrazione che era formato: da un rappresentante dell'allora partito nazionale fascista; da tre funzionari dello Stato scelti rispettivamente su designazione del Ministro

per l'interno, del Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni; da tre invalidi di guerra scelti in base a designazione per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra invalidi e mutilati di guerra. La durata del mandato era di quattro anni ed i componenti potevano essere riconfermati.

Con la legge 15 luglio 1950, n. 539, venivano estese le norme per la applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Ci sono state, poi, tre leggi: 4 novembre 1951, n. 1287; 4 agosto 1955, n. 689 e 28 marzo 1958, n. 302, concernenti assegnazioni di contributi per l'assistenza sanitaria, protetica ed ortopedica dei mutilati per servizio militare o civile; aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile e, infine, aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio ed istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio. Da tali precedenti risulta chiaro l'intendimento del legislatore di voler equiparare i mutilati per servizio ai mutilati di guerra. Se, poi, aggiungiamo che gli organi competenti hanno già espresso parere favorevole in proposito, risulterà ancor più facilitato il nostro compito.

Voti favorevoli sono stati espressi: dall'Unione nazionale mutilati per servizio; dal congresso dell'U.N.M.S., tenutosi nelle giornate dal 13 al 15 marzo 1960 ed il 28 aprile 1960 dalla amministrazione centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

I vantaggi pratici derivanti dalla approvazione del provvedimento in esame si possono così riassumere: eliminazione della contabilità separata, con conseguente costo inferiore (tre per cento, convenzione rimborso forfetario); eliminazione dei ritardi per ripartizione provinciale del fondo disponibile, senza possibilità di storni da provincia a provincia; aumento dei mutilati per servizio (circa 3.000 l'anno) e diminuzione degli invalidi di guerra, senza variazioni sensibili di finanziamento.

Per le esposte ragioni propongo che il disegno di legge in esame venga approvato e la proposta di legge del collega onorevole Bozzi assorbita dal disegno di legge, trattandosi di identica materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1960

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo mi associo alla proposta formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base della discussione quello del disegno di legge.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2346. Non essendovi osservazioni o emendamenti li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, la quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

(È approvata).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è modificato come segue:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

(È approvata).

ART. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, è trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra

per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio » (2346).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi « Assunzione da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dell'assistenza agli invalidi per servizio » (1335) resta, pertanto, assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Carrassi, Cervone, Conci Elisabetta, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana.

La seduta termina alle ore 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI